

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1730

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TURINI** e **MAGLIOCCHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1993

---

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto  
1985, n. 443, recante legge-quadro per l'artigianato e  
disciplina dell'orario di attività

---

ONOREVOLI SENATORI. - Le attività di produzione e di commercializzazione dei generi di gelateria, pasticceria, rosticceria, pizzeria e, più in generale, di gastronomia (paninoteche, *crêperies*, eccetera), si trovano, negli ultimi anni, oggetto di numerosi conflitti di interpretazione che hanno anche provocato pesanti controversie sul piano amministrativo e giurisdizionale.

In particolare, le imprese artigiane dei settori in esame, anche se sono espressamente configurate sul piano generale della legge-quadro per l'artigianato, spesso sono state impropriamente qualificate come imprese che svolgono attività di somministrazione ed in quanto tali sono state ingiustificatamente obbligate ad ottemperare alle disposizioni previste dalla legislazione commerciale in merito all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio ed alla relativa autorizzazione comunale.

Il problema, anche se sembrava risolto con l'emanazione della legge n. 287 del 1991 sulla disciplina dei pubblici esercizi, si è riproposto a causa di una recente sentenza del Consiglio di Stato che, pur basandosi erroneamente sulla disciplina anteriore alla legge citata, tuttavia ha nuovamente rimesso in discussione il legittimo diritto di questi artigiani di vendere liberamente il proprio prodotto - alla stregua di tutti gli altri imprenditori artigiani - senza doversi munire necessariamente della licenza di pubblico esercizio.

La negazione di questo diritto, previsto dalla legge-quadro per l'artigianato, ha causato enormi incertezze interpretative in sede di regolamentazione comunale e quindi la materia abbisogna di un intervento legislativo chiarificatore che, ribadendo i principi già espressi nelle normative citate, definisca in maniera incontrovertibile la questione.

Rispetto a questo problema, si è aggiunta una seconda questione relativa agli orari di chiusura degli stessi laboratori in esame i quali, a causa delle notevoli incertezze causate dalla legge nazionale sugli orari (legge n. 558 del 28 luglio 1971), sono costretti ingiustificatamente a dover rispettare un regime di chiusura eccessivamente rigido ed anticipato rispetto alla richiesta del mercato.

Infatti, soprattutto nei mesi estivi, ma anche nel resto dell'anno l'utenza che si rivolge ai prodotti di gelateria, pasticceria e gastronomia si concentra nelle ore serali, fino alle prime ore del mattino.

Questo a fronte di orari di chiusura impossibili che, nelle ipotesi migliori, arrivano fino alle 22.

Ne deriva la preclusione - stabilita in sede comunale e sulla base di valutazioni interpretative discrezionali - per le gelaterie artigiane di aprire nelle ore serali contrariamente a quanto è consentito ai pubblici esercizi dotati di proprio laboratorio per la relativa vendita.

Sono evidenti le già citate ripercussioni economiche negative sulle prime, soprattutto nel periodo estivo e nelle località turistiche; ripercussioni assolutamente ingiustificate, in quanto non v'è alcuna sostanziale differenza tra un'impresa artigiana che vende i propri prodotti ed un'impresa di somministrazione o un pubblico esercizio che ugualmente vendono al pubblico i gelati prodotti nel proprio laboratorio annesso all'esercizio commerciale.

Nè, d'altronde, si può pensare di imporre a queste aziende artigiane di munirsi della licenza di pubblico esercizio: infatti questo significherebbe assimilarle ad una fattispecie di attività, peraltro esclusivamente commerciale, nettamente diversa nella sue connotazioni fondamentali (le aziende in

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

argomento intendono solo vendere il proprio prodotto e non svolgere gli altri servizi di somministrazione tipici dei pubblici esercizi) ed inoltre, proprio a causa di questa diversità, anche la stessa concessione della licenza appare problematica, data la ipotizzabile saturazione delle zone di pianificazione commerciale.

Non c'è, infine, alcuna necessità di sottoporre le aziende in esame ai vincoli imposti dalle norme di ordine pubblico stabilite per i pubblici esercizi ai fini del controllo e della sorvegliabilità dei locali, vista l'assenza di attrezzature atte a favorire la permanenza dei clienti all'interno dei locali.

Considerata, pertanto, tale situazione di incertezza in cui si trovano le categorie artigiane interessate, spesso esposte a valutazioni discrezionali da parte delle amministrazioni comunali, che stanno anche creando gravi sperequazioni sul piano territoriale, appare necessario affrontare la complessa materia a livello legislativo in modo da contemperare gli interessi del settore artigiano rispetto alla sfera di interessi riconducibili al settore commerciale dei pubblici esercizi.

Risulta pertanto necessario rendere omogenea la disciplina degli orari per tutti gli

operatori economici del comparto indipendentemente dalla loro appartenenza al settore artigiano o a quello dei pubblici esercizi.

Va sottolineato, peraltro, che le norme richieste, in merito ad un regime uniforme di orari ed all'esonero per le imprese artigiane citate dal regime autorizzatorio dei pubblici esercizi, si fondano come presupposto costituzionale sul principio della tutela e dello sviluppo dell'artigianato di cui all'articolo 45 della Costituzione, il quale ha previsto che il settore citato goda di una particolare attenzione da parte dell'ordinamento, proprio al fine di valorizzare le potenzialità produttive ed imprenditoriali del settore, nonchè per impedire che venga disperso un patrimonio professionale ed imprenditoriale insostituibile.

Attraverso l'approvazione del nostro disegno di legge si potrà porre termine ad una discriminazione che dura da troppo tempo e che troppi danni ha arrecato agli imprenditori artigiani del settore, consentendo nel contempo una maggiore libertà di scelta alla clientela dei consumatori, i quali potranno fruire di un'offerta di mercato finalmente libera e completa.

Per questi motivi confidiamo in una sua rapida approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, relative all'esenzione di imprese artigiane dall'iscrizione al registro degli esercenti, devono interpretarsi nel senso che si applicano anche a quelle imprese artigiane che effettuano la vendita al dettaglio dei generi di gelateria, pasticceria, rosticceria, pizzeria e gastronomia nei locali della propria produzione o nei locali a questi contigui.

## Art. 2.

1. L'orario minimo e massimo di attività delle imprese di cui alla presente legge è stabilito in base al disposto dell'articolo 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287.